

Linee guida e sintesi della disciplina in materia di veicoli e trasporti eccezionali.

I veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d'opera, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada devono essere autorizzati dagli enti proprietari delle strade.

Le norme che regolano la materia sono gli artt. 10, 34, 54, 56, 57, 58, 61,62,104-114 del D.lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della strada) e gli artt. 9-20, 200-212, 215-218, 265-306 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione al C.d.S.), Legge Regionale di Delega n.24 del 09/08/1994, oltre a varie Circolari ministeriali citate di seguito.

La disciplina contenuta del Regolamento d'attuazione al Codice della strada ha subito importanti modifiche ad opera del D.P.R. 12 Febbraio 2013 n. 31. Variazioni sono intervenute anche con il Regolamento UE 167/2013 (Mother Regulation), e Legge 911/2021 n.156.

In linea generale secondo tali norme le autorizzazioni possono esser concesse solo se compatibili con la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione.

Per garantire la sicurezza della circolazione in taluni casi l'ente è così tenuto a prescrivere la scorta tecnica (eccedenza di sagoma).

In ogni caso comunque il titolare dell'autorizzazione deve sempre accertarsi, prima della partenza, della percorribilità delle strade.

Durante la guida poi il conducente o il responsabile della scorta, se prescritta, devono accertarsi che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opera d'arte avvenga in modo tale che non sia presente su ciascuna opera d'arte o campata dei viadotti un altro veicolo o trasporto eccezionale ed è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e divieti localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale.

Con la presente trattazione si vuole dare un quadro generale, anche se non esaustivo, delle norme di legge, partendo dalle definizioni dei vari veicoli eccezionali per passare poi alla specifica disciplina regolatrice.

Definizioni.

1. VEICOLI ECCEZIONALI:

Lo stato di veicolo eccezionale risulta dalla carta di circolazione. Detti veicoli, quando circolano senza superare nessuno dei limiti sottoindicati, conservano lo stato di veicolo eccezionale ma non necessitano di nessuna autorizzazione.

E' eccezionale il veicolo che superi i seguenti limiti di sagoma e di massa previsti rispettivamente dagli artt. 61 e 62 del C.d.S. a seconda della tipologia di veicolo.

A) SAGOMA (art. 61 C.d.S.) :

Largh. max : 2,55 m

Alt. max : 4 m.

Lungh. Max. : 12 m.

B) MASSA (ART. 62 C.d.S.) (intesa come tara + carico):

veicoli normali con pneumatici speciali con pneumatici speciali e distanza assi

un asse - 5 Ton. 6 Ton

due assi - 8 Ton. 22 Ton. 1 m. dist. – 18 Ton.

tre assi - 10 Ton 26 Ton 1 m. dist. – 25 Ton.

- Autotreni (complessi di veicoli costituiti da due unità agganciate, di cui una motrice)

a 3 assi : 24 Ton

- Autoarticolati (complessi di veicoli costituiti da un trattore e un semirimorchio) e

Autosnodati (autobus costituiti da due tronconi collegati tra loro da una sezione snodata)

a 3 assi : 30 Ton

- Autotreni Autoarticolati e Autosnodati : a 4 assi : 40 Ton. e a 5 assi : 44 Ton.

2. TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA':

I principali casi, ai sensi dell'art. 10 commi 2, 3 e 4 del C.d.S., sono:

1. Il trasporto di una o più cose indivisibili che determini eccedenza ai limiti di sagoma pur nel rispetto dei limiti di massa.

2. Il trasporto eccedente entrambi i limiti di blocchi di pietra, prefabbricati, coils etc. (vedere circolari ministero infrastrutture n. 189/05 e 299/06)

3. Il traffico effettuato con veicoli il cui:

- carico indivisibile sporge più di 3/10 oltre la sagoma del veicolo;

- carico indivisibile sporge posteriormente per meno di 3/10 sulla lunghezza del veicolo ma che supera il limite di sagoma;

- carico sporge anteriormente.veicolo che trasporta veicoli eccedenti i limiti di sagoma.

4. mezzi d'opera quando eccedono i limiti di massa.

5. con carrozzeria ad altezza variabile per trasporto animali vivi, balle, rotoli di paglia,macchine agricole.

NON DEVONO ESSERE AUTORIZZATI :

a) i veicoli che trasportano altri veicoli eccezionali (per sagoma) quando non superano i 4,20 m. d'altezza e +12% di lunghezza.

b) che trasportano balle, rotoli di paglia,macchine agricole e non eccedono i 4,30 m. di altezza con verifica del richiedente delle caratteristiche delle strade (carreggiata non inferiore a 6,50 m, sottovia con franco non inferiore a 0,20 m.)

3. MEZZI D'OPERA

La qualificazione di mezzo d'opera risulta dalla carta di circolazione, nella medesima deve risultare l'annotazione "veicolo classificato mezzo d'opera".

Sono i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego e di risulta dell'attività edilizia, di escavazione mineraria e simili ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali per la costruzione edilizia (betoniere).

Essi **NON NECESSITANO di autorizzazione** (se circolano su strade transitabili e abbiano pagato l'indennizzo di usura) anche se eccedono i limiti di massa (non quelli di sagoma) fino ai seguenti limiti:

per veicoli isolati:

2 assi – 20 Ton

3 assi – 33 Ton

4 assi - 40 Ton

per complessi di veicoli:

4 assi – 44 Ton

5 assi – 56 Ton.

5 o più con betoniera

Se superano tali limiti necessitano di autorizzazione che però non ha limiti di durata ma è illimitata. Questa la disciplina normativa che però, vista la mancata approvazione a tutt'oggi dell'elenco delle strade percorribili da parte dello Stato e anche della Regione Umbria (altre regioni l'hanno invece approvato) non può essere applicata.

Pertanto, ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori pubblici 2131 del 31 dicembre 1992, nelle more dell'invio e della pubblicazione dell'elenco di tali strade, anche i mezzi d'opera devono essere in possesso di un'autorizzazione degli enti proprietari ove siano indicate le strade percorribili dai suddetti mezzi. Tale autorizzazione è rilasciata e richiesta alla prima immatricolazione e si intende rinnovata automaticamente con il pagamento dell'indennizzo d'usura che per i mezzi d'opera è quello dell'art. 34 del C.d.s. (ossia va versato alla Tesoreria di Viterbo).

4. MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI

Secondo l'art. 57 del C.d.S. sono MACCHINE AGRICOLE le macchine a ruote o a cingoli destinate all'impiego agricolo o forestale che possono, in quanto veicoli, transitare su strade per il proprio trasferimento e per il trasporto di prodotti agricoli, addetti e attrezzature agricole utili a tali attività.

Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di circolazione le seguenti macchine agricole:

- le trattrici agricole
- le macchine operatrici a 2 o più assi
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t

Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica, le seguenti macchine agricole:

- le macchine operatrici semoventi con 1 asse
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t
- le macchine operatrici trainate

La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile, competente per il territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario

Le M.A. possono essere SEMOVENTI (trattrici agricole atte alla trazione e macchine agricole operatrici per il lavoro) o TRAINATE (apparecchi agricoli per il lavoro e rimorchi destinati al carico).

Secondo l'art. 104 del C.d.S. sono Macchine agricole ECCEZIONALI quelle che superano i limiti di sagoma e massa previste dallo stesso articolo (infatti l'ultimo comma dell'art. 10 esclude la propria applicabilità a tali macchine).

Tali misure sono:

Per la SAGOMA le stesse dell'art. 61, per la MASSA le seguenti:

1 asse 5 Ton

2 assi 8 Ton.

3 assi 10 Ton.

Se cingolate 16 Ton.

Se le M.O. superano tali limiti necessitano di autorizzazione.

La domanda va presentata dai titolari di impresa agricola o forestale che effettuano lavorazioni agro-meccaniche o locazioni di macchine agricole nonché a nome di enti o consorzi pubblici.

L'Ente competente la rilascia entro 10 gg. (salva la necessità di acquisire nulla osta da altri enti che interrompe il termine per un massimo di ulteriori 10 gg.).

La durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore a due anni, la minima non può essere inferiore a 4 mesi.

E' possibile il rilascio di autorizzazione per i veicoli adibiti a circolazione di prova o foglio di via, con durata rispettivamente di quattro mesi e un mese.

Le autorizzazioni sono rinnovabili illimitatamente.

In base alla L.120/200, Art. 104, nell'autorizzazione biennale occorre apporre due marche da bollo del vigente valore legale, nella domanda una sola.

Se l'autorizzazione di rinnovo è di un anno o inferiore a un anno sull'autorizzazione occorrerà applicare una sola marca da bollo.

Per le macchine agricole eccezionali che eccedono in larghezza i 3.20 m. è prescritta la scorta tecnica che può essere fatta con veicoli della stessa impresa agricola secondo le regole dell'art. 268 del DPR 495/92.

Anche le Macchine Agricole pagano l'indennizzo all'usura, calcolato forfetariamente in base alla tabella aggiornata annualmente con l'indice Istat in vigore, se eccedono i limiti di massa previsti dall'Art. 104 del C.d.S.

5. MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI

Secondo l'art. 58 sono **MACCHINE OPERATRICI** le macchine semoventi o trainate a ruote o cingoli destinate a operare su strada o su cantieri e cioè:
macchine operatrici per l'edilizia, sgombraneve, carrelli per la movimentazione di cose.
Secondo l'art. 114 se le M.O. superano i limiti di sagoma e massa degli artt. 61 e 62 e quindi sono **ECCEZIONALI**, devono avere l'autorizzazione che può avere durata massima **ANNUALE**, rinnovabile, in analogia con l'art. 104, comma 3, del C.d.S..

CHI PUO' RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE.

L'art. 10 del C.d.S. stabilisce che i veicoli eccezionali devono essere impiegati ed immatricolati esclusivamente dalle imprese che esercitano l'attività di trasporto eccezionale conto terzi o in uso proprio ai sensi della L. n. 298/1974. L'Art. 84 del C.d.S. specifica poi che l'uso del veicolo eccezionale può essere concesso dall'impresa titolare ad altra impresa avente gli stessi requisiti di legge. In tal caso il locatario, nel caso di trasporto conto terzi, deve dichiarare di avere tutti i requisiti e le autorizzazioni di cui alla legge 298/74.

Tale legge prevede che chi effettua trasporti di cose in conto proprio con veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonn. deve munirsi di autorizzazione rilasciata dalla Provincia, chi effettua trasporto conto terzi (cioè svolge attività imprenditoriale di trasporto verso corrispettivo) deve essere iscritto all'Albo provinciale e sulla carta di circolazione sarà annotato il "conto terzi".

La domanda per le macchine agricole va presentata dai titolari di impresa agricola o forestale che effettuano lavorazioni agro-meccaniche o locazioni di macchine agricole nonché a nome di enti o consorzi pubblici.

E' sempre ammessa la sottoscrizione della domanda da parte di un delegato del titolare della ditta che resta però l'intestatario dell'autorizzazione.

A CHI VA RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione va richiesta:

- per le autostrade al concessionario (Direzione Autostrade)
- per le strade statali all' ANAS (Direzione competente per il tronco stradale interessato)
- per le altre strade (Regionali, provinciali e comunali) alla Regione. Quasi tutte le Regioni hanno però delegato tale funzione di rilascio ai Comuni e alle Province
- per le strade militari al Comando Militare di Zona.
- quando si deve attraversare un passaggio a livello con un carico superiore a m. 4.30 di altezza occorre l'autorizzazione dell'Ente ferroviario che gestisce quel tronco di strada ferrata.

La competenza al rilascio delle autorizzazioni può essere delegata dalle Regioni agli enti territoriali.

In Umbria ciò è avvenuto con la Legge Regionale 09/08/1994 n. 24 e con D.G.R. 2503 del 9 aprile 1996 che ha delegato la competenza ai Comuni e alle Province.

E' competente il Comune quando il transito si svolga nel territorio di quel solo Comune.

Se il transito si svolge nel territorio di due comuni confinanti l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio si svolge prevalentemente il transito (previo nulla - osta dell'altro comune).

L'autorizzazione che interessa più di due comuni è rilasciata dalla Provincia nel cui territorio si trova il Comune in cui inizia il transito.

L'autorizzazione (sia per il comune che per la provincia) riguarda tutte le strade presenti in quel territorio (comunali, provinciali e regionali) .

Se il trasporto proviene da altra regione l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia il cui territorio è interessato per primo dal passaggio del veicolo.

In tutti i casi in cui il transito avviene su strade di competenza o di proprietà di altri enti, chi autorizza dovrà verificare la presenza del nulla-osta di tali enti.

Nel caso di transiti eccezionali di veicoli lungo tratti di strade regionali oggetto di ordinanze di limitazione di carico della Prefettura l'autorizzazione emessa dalla Provincia assumerà validità solo con l'ottenimento da parte della ditta richiedente del nulla-osta di deroga da parte della Prefettura. Il nulla osta andrà presentato agli enti competenti e ai servizi di polizia stradale unitamente al provvedimento di autorizzazione.

CONTENUTO DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE.

La domanda, oltre a contenere i dati identificativi del richiedente e del veicolo.

Per le periodiche deve indicare:

- la descrizione del carico, compresa la natura del materiale con cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono ma solo per i trasporti eccezionali di cui all'art. 13, comma 2, punto B ossia trasporti di macchine operatrici, carri ferroviari, pali per linee elettriche, blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati, coils, laminati grezzi, Per le altre autorizzazioni periodiche non è necessaria l'indicazione né della tipologia né della natura del carico.
- lo schema grafico longitudinale indicante massa, sagoma, distribuzione del carico;
- i percorsi o gli elenchi di strade interessate
- il periodo richiesto

Per le multiple e le singole deve indicare:

- una precisa descrizione del carico e del suo imballaggio
- lo schema grafico. Qualora ci sia eccedenza di massa deve essere indicata la pressione di gonfiaggio dei pneumatici allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la massa del carico.
- il percorso
- la data del viaggio o il periodo del tempo in cui si effettuano i viaggi.

Allegati alla domanda:

La domanda deve essere corredata da :

- copia documento circolazione o documento sostitutivo;
- ricevuta del pagamento dell'indennizzo d'usura ove dovuto e delle spese istruttorie.
- copia documento identità del richiedente

Le dichiarazioni obbligatorie (possono essere aggiunte anche in calce alla domanda).

- dichiarazione di verifica delle linee elettriche
- dichiarazione sulla percorribilità del veicolo dei percorsi o elenchi di strade interessate con particolare riferimento alla inscrivibilità in curva in caso di eccedenza di sagoma;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la massa del carico (per le multiple e le singole)
- dichiarazione di responsabilità del legale rapp.te del rispetto in qualunque condizione di carico delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti di massa (solo per le periodiche).

TARGHE DI RISERVA: Nelle domande possono essere indicati con annotazione a parte fino a cinque veicoli di riserva sia per il veicolo trainante che per quello trainato. Sono ammesse tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, purché siano abbinabili in base all'art 219 comma 3 del C.d.S., invarianti rispetto ai carichi, e purché il nuovo complesso derivante dall'uso del veicolo di riserva abbia massa complessiva uguale o inferiore a quello principale. Quanto detto vale solo per le singole e le multiple mentre per le autorizzazioni periodiche va indicato un solo veicolo trattore mentre i rimorchi possono essere fino a cinque.

LINEE ELETTRICHE e PASSAGGI FERROVIARI: Occorre una dichiarazione di verifica del richiedente che non ci sono linee elettriche con franco inferiore a 0,40 m. Quando si deve attraversare un passaggio a livello su linee ferroviarie elettrificate con un carico superiore a m. 4.30 di altezza occorre l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria gestisce quel tronco di strada

ferrata.

SOTTOSCRIZIONE la domanda va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da altro soggetto delegato dal proprietario del veicolo o dal suo locatario che, nel caso di trasporto conto terzi, deve dichiarare di avere tutti i requisiti e le autorizzazioni di cui alla legge 298/74;

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La domanda va presentata almeno 15 giorni prima della data del viaggio o del periodo richiesto. L'autorizzazione va rilasciata entro 15 gg. dalla presentazione della domanda. L'eventuale diniego va comunicato con i motivi che lo determinano ma in ogni caso NON si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. 241/1990 in quanto trattasi di provvedimenti che riguardano la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità.

I termini possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle autorità o per esigenze di esportazione o trasferimento, o di documentata urgenza. In tal caso la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni. L'ente ha facoltà di richiedere i diritti d'urgenza.

L'autorizzazione per le macchine agricole va rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.

I rinnovi vanno concessi entro 10 giorni dalla richiesta, le proroghe entro 7 giorni.

TIPI DI AUTORIZZAZIONE.

Le autorizzazioni sono rilasciate nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile indicata nella carta di circolazione e possono esser di tre tipi:

1. **SINGOLE**: ossia rilasciate per un singolo viaggio da effettuarsi su un unico percorso entro **3 mesi** dalla data di rilascio.

2. **MULTIPLE**: ossia rilasciate per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro **6 mesi** dalla data di rilascio su un unico percorso.

3. **PERIODICHE**: rilasciate per un numero indefinito di viaggi su percorsi anche diversi o su elenchi strade entro **12 mesi** dal rilascio.

Per **VIAGGIO** si intende sia la sola andata, sia l'andata e il ritorno qualora le due fasi siano utili a portare a termine quell'unico viaggio in condizioni sia di carico che di vuoto e viceversa.

Per **PERCORSO** si intende un itinerario che collega sempre la stessa origine e la stessa destinazione, è **RIPETITIVO** se mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.

Il C.D.S. spiega in quali casi si può rilasciare un'autorizzazione periodica e stabilisce che nei casi in cui non ci sono le condizioni per rilasciare una periodica o una multipla si deve rilasciare una singola.

L'autorizzazione periodica si rilascia quando ricorrono **TUTTE** le seguenti condizioni:

- 1) I veicoli e trasporti sono eccezionali solo per **SAGOMA**;
- 2) Il carico sporge solo posteriormente per non più di 4/10 della lunghezza del veicolo;
- 3) Se si trasportano più cose indivisibili l'eccedenza di sagoma non può derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse e comunque non si devono superare i 4.20 m. di altezza.
- 4) È rispettato un franco laterale dai limiti della corsia di 0,20 m.
- 5) Rientri nei limiti dimensionali stabiliti dagli enti proprietari e comunque mai superiori a :
 - a) h. 4.30 m., largh. 3m., lungh. 20 m. per strade > o = m. 7.00 di larghezza
 - b) h.4,30 m., largh. 2,55 m.,lungh. 25 m. per strade > o = m. 6.00 di larghezza

Nel caso che non si rientri nelle combinazioni dimensionali suddette tra veicoli e strade è comunque possibile rilasciare l'autorizzazione periodica prescrivendo la scorta tecnica.

Inoltre la autorizzazione periodica è rilasciata per alcune categorie di veicoli e trasporti eccezionali in considerazione delle loro **SPECIFICITA'**.

Si tratta di :

- 1) veicoli ad uso speciale (autospazzatrici, spazzaneve, gru, soccorso stradale, pedana e cestello elevabile) e rimorchi destinati a servire tali veicoli
- 2) autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiori a 56 Ton. con motrice classificata quale mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio destinato solo al trasporto di mezzi di cantiere
- 3) autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 tonnellate se la matrice non è mezzo d'opera.
- 4) Veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari
- 5) Veicoli che trasportano pali per linee elettriche per una lung. max di 14 m.
- 6) Veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale.
- 7) Veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi
- 8) Veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti;

L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che in tutti i viaggi rimangano invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto.

Nei casi in cui non ci sono le condizioni per rilasciare una periodica o una multipla si deve rilasciare una singola.

RINNOVI

Le autorizzazioni possono essere rinnovate per un massimo di tre volte per un periodo di validità complessiva non superiore a TRE anni e solo se tutti i dati sono rimasti invariati.

Per questo la domanda di rinnovo deve contenere come allegati :

- estremi identificativi della precedente autorizzazione
- dichiarazione di permanenza dei requisiti
- copia documento circolazione o documento sostitutivo;
- ricevuta del pagamento dell'indennizzo d'usura ove dovuto e delle spese istruttorie.
- copia documento identità del richiedente

La domanda di rinnovo si presenta in carta semplice 30 gg. prima o al massimo 30 gg. dopo la scadenza e non è soggetta a marca da bollo. L'autorizzazione di rinnovo invece deve essere rilasciata in bollo.

PROROGHE

Le autorizzazioni singole e multiple non scadute possono essere prorogate una sola volta per un periodo non superiore a quello originariamente concesso.

Non occorre marca da bollo ne sulla domanda ne sull'atto di proroga, che va rilasciato entro 7 gg. Occorre allegare alla domanda una dichiarazione attestante la necessità di proroga contenente la motivazione per cui il trasporto o i trasporti non sono stati ancora effettuati e la permanenza dei requisiti iniziali.

All'atto del rinnovo o proroga l'ente può dare prescrizioni nuove.

E' sempre possibile richiedere integrazioni o modifiche del provvedimento con le modalità previste per la proroga..

Secondo la circolare del ministero dei ll.pp. 2811/97 le autorizzazioni prorogate non possono essere rinnovate né prorogate ulteriormente.

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Oltre a tutte le prescrizioni ritenute opportune dal rilasciante (percorsi da evitare, limiti di velocità, necessità di scorta tecnica o di polizia etc.) E' EVENTUALMENTE imposto anche l'obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta o si eccedano i limiti di massa mentre DEVE esserci sempre la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità il veicolo deve essere allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. In caso di strade anche temporaneamente a senso unico deve essere prescritto il senso unico alternato con pilotaggio del traffico.

Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, a cura del titolare, prima della partenza l'ora e il giorno di effettuazione. Deve inoltre esservi allegata copia della dichiarazione sostitutiva attestante la massa del carico (se eccede i limiti di massa) e dello schema grafico. Nel caso di veicoli di riserva e in caso sia dovuta l'usura prima del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe dei veicoli da usare e tale comunicazione va allegata all'autorizzazione.

L'autorizzazione scaduta va riconsegnata all'ente rilasciante.

Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruzione della pratica; è possibile anche l'eventuale costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria a copertura di eventuali danni arrecabili al patrimonio stradale, a persone e cose in dipendenza del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato (art. 19 Reg.).

L'INDENNIZZO D'USURA

Se il trasporto è causa di maggior usura, ossia se eccede i limiti di massa dell'art. 62 del C.d.S., è dovuto un INDENNIZZO (art. 10, commi 10 e 17 del C.d.S.) calcolato nei modi previsti dal Regolamento al C.d.S (Art.18) in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero di transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione. In tal caso si parla di calcolo analitico (ossia sull'effettiva percorrenza chilometrica). QUESTO INDENNIZZO E' DOVUTO PER LE SINGOLE E MULTIPLE nelle quali il percorso è previamente conosciuto.

L' indennizzo, dovuto all'ente proprietario, può essere va calcolato anche in modo convenzionale (importo a forfait) qualora all'atto della richiesta di AUTORIZZAZIONE PERIODICA il richiedente non riesca a precisare il chilometraggio da effettuare, né i singoli itinerari, né l'effettivo carico ma solo per alcuni tipi di veicoli ossia :

- veicoli ad uso speciale (autospazzatrici, spazzaneve,gru, soccorso stradale, pedana e cestello elevabile) e rimorchi destinati a servire tali veicoli
- autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiori a 56 Ton. con motrice classificata quale mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio destinato solo al trasporto di mezzi di cantiere
- Veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari
- Veicoli che trasportano pali per linee elettriche, telefoniche etc. per una lunghezza massima di 14 m.
- Veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale.
- Veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi
- Veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti.

Esiste una tabella per il calcolo di tale indennizzo che viene aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT.

In base all'art. 34 del C.d.S. solo per i MEZZI D'OPERA di cui all'art. 54 comma 1 lett.n del C.d.S. ossia veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego e di risulta dell'attività edilizia, di escavazione mineraria e simili ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali per la costruzione edilizia (betoniere) - è previsto un indennizzo d'usura da corrispondere contestualmente al versamento della tassa di possesso e dello stesso ammontare da comprovare con contrassegno esposto sul veicolo che si versa alla Tesoreria di Viterbo.

RIDUZIONE DEL CARICO:

E' ammessa dall'art. 13 comma 5 la possibilità di ridurre il carico da parte del titolare (senza richiedere modifiche dell'autorizzazione, nè di doverlo comunicare)

Per le periodiche di cui al comma 2 A tale possibilità di riduzione di sagoma è illimitata entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni.

In tal caso viene meno l'obbligo della scorta, se imposta.

Se si tratta di periodiche di cui al comma 2 A, o di singole o multiple la riduzione è possibile ma senza che venga meno l'obbligo di scorta e non è comunque restituibile l'indennizzo versato.

LA SCORTA

In base all'art. 16 comma 3 e seguenti del Regolamento C.d.S. la SCORTA è sempre prescritta (sia per autorizzazioni periodiche che multiple e singole) quando si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
- b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
- c) il vicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
- d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
- e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km./h sulle strade di tipo A e B, a 30 Km./h sulle altre strade;
- f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
- g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).

Le autorizzazioni periodiche per il trasporto di carri ferroviari sono esonerate dall'obbligo della scorta ex art. 10, comma 17, del C.d.S.

In caso di prescrizione della scorta da parte dell'ente rilasciante il CAPO SCORTA dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare tecnico approvato col Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/1997 n. 3806.

Non esiste più la scorta di Polizia ma solo la scorta tecnica anche se il capo scorta dovrà comunicare il movimento e la scorta dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente nonché, quando dovuto, l'inizio di ciascun viaggio secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, del DPR 495/92.

Sui documenti di autorizzazione multipla e singola il capo scorta deve annotare la data e l'ora di l'inizio e la fine della scorta

Anche le MACCHINE AGRICOLE eccezionali che eccedono la larghezza di 3,20 m. sono assoggettate a scorta tecnica che può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola secondo le regole dettate dall'art. 268, comma 4, del DPR 495/92.